



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA'
E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

13407

DP

DA-DS-DA

21 FEB. 2012

AA.GG.

Cagliari,

Direzione Generale della Sanità
Servizio Prevenzione

Prot. n.

Comunicazione trasmessa solo via fax
SOSTITUISCE L'ORIGINALE
in senso dell'art. 6, comma 2 L. 412/1991

Regione Autonoma della Sardegna
 Off. Cab. Igiene, Sanità e Assistenza Sociale
 Prot. Uscita del 20/02/2012
 nr. 0000341
 Direzione XV.3.1
 12-00-00



- > Ai Direttori Generali delle ASL
LORO SEDI
- > Ai Direttori di Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle ASL
LORO SEDI

Oggetto: **Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro - D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art.7, c.1 - Organismi Provinciali.**

Il Comitato Regionale di Coordinamento di cui all'oggetto, che presiedo, ricostituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 169 del 30 dicembre 2010 e comprendente fra i componenti anche i Direttori dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) di codeste ASL, ha, tra l'altro, approvato all'unanimità, nella seduta del 25 gennaio 2012, l'allegato Regolamento del Comitato medesimo e le allegate Linee di Indirizzo per il Regolamento tipo degli Organismi Provinciali di cui all'art. 2, c. 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

Come previsto nell'art. 5 del Regolamento del Comitato, entro 60 giorni dall'emanazione dello stesso, negli S.Pre.S.A.L. delle ASL dovranno essere attivati i suddetti Organismi Provinciali. Detti Organismi, presieduti dal Direttore dello S.Pre.S.A.L. della ASL territorialmente competente, sono composti secondo quanto stabilito nel comma 3 dell'art. 2 del suddetto D.P.C.M. e organizzati secondo quanto indicato nel punto 3 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008, punti richiamati in epigrafe alle suddette Linee di indirizzo.

Come indicato nel primo punto di tali Linee di indirizzo, ciascuna ASL dovrà, pertanto, procedere, con ogni consentita urgenza, alla nomina dell'Organismo Provinciale con apposita Delibera del Direttore Generale, previa acquisizione delle designazioni per i componenti rappresentanti delle altre amministrazioni/enti di cui all'art. 2, c. 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007.

Restando in attesa di copia delle Delibere di nomina degli Organismi Provinciali e dei verbali della seduta di insediamento dei medesimi, porgo i miei più cordiali saluti.

L'Assessore
 Simona De Francisci



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO*ART. 7 D LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 E D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007*

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Composizione del Comitato
- Art. 3 Compiti del Comitato
- Art. 4 Ufficio Operativo
- Art. 5 Organismi Provinciali
- Art. 6 Segreteria del Comitato
- Art. 7 Riunioni del Comitato
- Art. 8 Convocazione delle riunioni del Comitato
- Art. 9 Verbali delle riunioni del Comitato
- Art. 10 Attività tecnica del Comitato
- Art. 11 Attività di raccordo tra il Comitato e le Amministrazioni componenti
- Art. 12 Compensi e rimborsi

ARTICOLO 1*Oggetto del Regolamento*

Il presente Regolamento definisce le regole di funzionamento del Comitato Regionale di Coordinamento (di seguito Comitato), istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 148 dell'8 agosto 2000, successivamente ricostituito con Decreto n. 72 del 2 agosto 2007, integrato con Decreti n. 86 del 21 luglio 2008 e n. 107 del 26 settembre 2008, nuovamente ricostituito con Decreto n. 169 del 30 dicembre 2010, in conformità alle disposizioni stabilite dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007 (di seguito D.P.C.M.) e dall'art. 7 del D Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Detto Regolamento è stato adottato dal Comitato nella seduta del 25 gennaio 2012, contestualmente all'adozione del Regolamento dell'Ufficio Operativo di cui all'art. 2 del D.P.C.M..

Il presente Regolamento è approvato con la maggioranza dei componenti del Comitato e può essere modificato con le medesime modalità

ARTICOLO 2*Composizione del Comitato*

Il Comitato è presieduto dall'Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, che convoca il Comitato in seduta ordinaria e straordinaria, apre e chiude i lavori, dirige e modera la discussione.

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La composizione del Comitato è quella prevista dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, art. 1, come ratificata dall'apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Ai lavori del Comitato partecipano 4 rappresentanti dei datori di lavoro e 4 rappresentanti dei lavoratori.

ARTICOLO 3*Compiti del Comitato*

Il Comitato assolve ai compiti previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007 e dal punto 3 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.

ARTICOLO 4*Ufficio Operativo*

Come previsto dall'art. 2, c. 1, del citato D.P.C.M. del 21 dicembre 2007, presso il Comitato è istituito l'Ufficio Operativo.

La composizione e i compiti dell'Ufficio Operativo sono quelli stabiliti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo e dal punto 3 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.

All'Ufficio Operativo compete rapportarsi con i singoli Organismi Provinciali di cui all'art. 2, c. 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007, conducendo in quelle sedi le decisioni prese, le informazioni, i dati e le indicazioni definiti nel corso delle riunioni.

ARTICOLO 5*Organismi Provinciali*

Entro 60 giorni dall'emanazione del presente Regolamento, nei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) delle ASL dovranno essere attivati gli Organismi Provinciali di cui all'art. 2, c. 3, del D.P.C.M. 21 dicembre 2007. Detti Organismi, presieduti dal Direttore dello S.Pre.S.A.L. della ASL territorialmente competente, sono composti secondo quanto stabilito dal suddetto D.P.C.M. e organizzati secondo quanto indicato nel punto 3 dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008.

Si demanda a ciascun Organismo Provinciale l'approvazione del proprio Regolamento operativo, nel rispetto delle linee di indirizzo predisposte dal Comitato.

ARTICOLO 6*Segreteria del Comitato*

Le attività di segreteria del Comitato sono assicurate dalla Direzione Generale della Sanità - Servizio Prevenzione dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con lo specifico

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

supporto" di cui all'Allegato n. 4 degli Esiti della Commissione Salute del 17/09/2008, che cura la convocazione delle riunioni del Comitato e la trasmissione della relativa documentazione, assiste il Presidente del Comitato durante le riunioni, redige i verbali delle riunioni e li invia ai componenti del Comitato, accerta la loro presenza durante le riunioni, la validità delle sedute così come il numero di voti favorevoli e contrari nonché degli astenuti sui vari punti iscritti all'ordine del giorno delle sedute.

ARTICOLO 7*Riunioni del Comitato*

Il Comitato si riunisce almeno ogni 3 mesi, come previsto dall'art. 1, c. 4, del D.P.C.M.

Le riunioni si tengono presso la sede dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Il Presidente apre e chiude le riunioni del Comitato, indirizza e modera la discussione dei diversi punti previsti all'ordine del giorno, annuncia l'esito delle votazioni, fornisce eventuali comunicazioni ritenute utili per il buon andamento dei lavori del Comitato.

Il Comitato assume decisioni esclusivamente sui punti inseriti all'ordine del giorno.

Ogni componente ha tuttavia la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno prima dell'inizio di ciascuna seduta del Comitato: il Presidente, valutata positivamente la ricevibilità della richiesta, ne dispone la trattazione nella seduta medesima ovvero in quella immediatamente successiva.

Prima dell'inizio di ciascuna seduta del Comitato ogni componente può altresì rivolgere motivata richiesta di anticipare o posticipare uno o più punti all'ordine del giorno al Presidente, che porrà immediatamente ai voti del Comitato la richiesta adottando i conseguenti provvedimenti.

Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti più uno.

Durante le riunioni le singole decisioni sono valide quando assunte da almeno un terzo dei componenti del Comitato e dalla maggioranza dei presenti alla riunione. Sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario; gli astenuti non vengono computati. In caso di parità di voti si intende approvata la decisione che ha ottenuto il voto favorevole del Presidente.

ARTICOLO 8*Convocazione delle riunioni del Comitato*

Il Comitato è convocato dal Presidente con apposito avviso, recante l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo esatto, della data e dell'ora della riunione.

L'avviso di convocazione, corredato degli eventuali allegati concernenti i diversi punti all'ordine del giorno dovrà essere inviato a ciascun componente:

- almeno 15 giorni prima della data della riunione, per le convocazioni in seduta ordinaria;
- almeno 3 giorni prima della data della riunione, per le convocazioni in seduta straordinaria.

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Il Comitato viene inoltre convocato in seduta straordinaria qualora ne faccia motivata richiesta scritta almeno 1/3 dei componenti.

In caso di impedimento del componente effettivo l'amministrazione interessata è tenuta a garantire la presenza alla riunione del Comitato del componente supplente, ovvero a comunicare con congruo anticipo le ragioni per le quali non vi potrà intervenire alcun proprio rappresentante.

ARTICOLO 9*Verbali delle riunioni del Comitato*

Per ogni seduta del Comitato viene redatto apposito verbale in forma di resoconto sommario: esso dovrà riportare le presenze e le assenze dei componenti, l'ordine del giorno trattato, le decisioni adottate con i risultati delle votazioni, la sintesi delle posizioni espresse dai componenti.

Ogni verbale è di norma approvato nella seduta successiva a quella alla quale si riferisce, previa trasmissione via e-mail della relativa bozza ai componenti del Comitato entro 10 giorni dalla riunione: ciascun componente può chiedere che il verbale riporti integrazioni, rettifiche e precisazioni delle proprie dichiarazioni, sempre che non risulti modificata la sostanza delle posizioni dallo stesso assunte durante la riunione. Le eventuali richieste di integrazioni, rettifiche o precisazioni delle proprie dichiarazioni dovranno essere formulate, sempre via e-mail, entro 5 giorni dall'invio della bozza del verbale.

ARTICOLO 10*Attività tecnica del Comitato*

Nell'ambito del Comitato possono essere attivati gruppi di lavoro tematici o su problemi specifici, aperti a contributi di esperti esterni; ogni gruppo nomina il suo referente, che relazionerà al Comitato i risultati raggiunti in base agli obiettivi fissati.

Per l'espletamento dei propri compiti, il Comitato può acquisire informazioni e ogni documento ritenuto utile, da soggetti pubblici e privati e può promuovere indagini conoscitive.

Il Comitato, in riferimento al perseguimento degli obiettivi ad esso attribuiti, può avvalersi dell'Ufficio Operativo al fine di effettuare approfondimenti tematici, nonché, avvalersi del contributo di soggetti esterni in grado di fornire un utile supporto e collaborazione.

Come stabilito nel punto 3 dell'Allegato 1 della DGR n. 60/25 del 5.11.2008, in seno al Comitato saranno promossi e sviluppati gli opportuni raccordi tra il coordinamento del sistema di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (previsto dal D.Lgs. n. 81/08 e attribuito al Ministero della Salute) e quello del sistema di prevenzione e vigilanza in materia di rapporti di lavoro, di previdenza e di contrasto del lavoro sommerso e irregolare (previsto dal D.Lgs. n. 124/04 e attribuito al Ministero del Lavoro).

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA****ARTICOLO 11***Attività di raccordo tra il Comitato e le Amministrazioni componenti*

I rappresentanti delle Amministrazioni che compongono il Comitato si impegnano a riportare, ciascuno nell'ambito della propria organizzazione e per quanto di competenza, le decisioni assunte dal Comitato. Come stabilito dall'art. 4 del D.P.C.M. nel caso di inadempimento da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici componenti il Comitato è attuato l'esercizio di poteri sostitutivi di cui all'art. 4, c. 1, lettera b) della L. n. 123/2007. Il Presidente del Comitato, previo invito ad adempiere, informa l'Autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al componente inadempiente affinché assuma tutti gli atti necessari all'esercizio dei poteri sostitutivi.

ARTICOLO 12*Compensi e rimborsi*

Nessun beneficio economico verrà corrisposto ai componenti del Comitato, che svolgono l'attività in veste istituzionale di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni. La partecipazione alle riunioni e alle attività del Comitato non comporta oneri a carico del bilancio regionale; i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**LINEE DI INDIRIZZO
PER REGOLAMENTO TIPO PER FUNZIONAMENTO ORGANISMI PROVINCIALI
D.P.C.M. 21 DICEMBRE 2007, ART. 2, COMMA 3**

PUNTI GIA' FISSATI

➤ **Dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, art. 2, comma 3**

- gli Organismi Provinciali sono composti dai Servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, Direzione provinciale del Lavoro, INAIL, ISPESL, INPS e Comando provinciale Vigili del fuoco
- gli Organismi Provinciali attuano i piani operativi di vigilanza definiti dall'Ufficio Operativo del Comitato
- le attività svolte dagli Organismi Provinciali - Sezioni Permanenti vengono monitorate dal Comitato Regionale di coordinamento per verificare il raggiungimento degli obiettivi; i risultati di tale monitoraggio vengono comunicati annualmente ai Ministeri della Salute e del Lavoro e della Previdenza Sociale

➤ **Dalla D.G.R. n. 60/25 del 5 novembre 2008, allegato 1, punto 3**

l'Organismo Provinciale:

- sarà coordinato dalla ASL competente per territorio
- avrà sede presso il Dipartimento di Prevenzione
- verrà convocato di norma ogni tre mesi dal rappresentante del Servizio SPreSAL della ASL, che curerà anche il coordinamento dei lavori

**LINEE DI INDIRIZZO APPROVATE DAL COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO
NELLA SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2012**

- Il Direttore Generale della ASL provvede alla Delibera di nomina dell'Organismo Provinciale, previa acquisizione delle designazioni per i componenti rappresentanti delle altre amministrazioni/enti di cui all'art. 2, comma 3 del D.P.C.M. 21 dicembre 2007
- ai fini dell'operatività dell'Organismo Provinciale, per ogni amministrazione ed ente coinvolto, dovrà essere individuato ed indicato in Delibera anche il sostituto o delegato che parteciperà alle riunioni in caso di impedimento del titolare e che dovrà ugualmente avere la funzione di rappresentanza per conto dell'amministrazione ed ente di appartenenza

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- copia della delibera di nomina dell'Organismo Provinciale dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Ufficio Operativo e al Comitato
- la ASL assicura all'Organismo Provinciale l'attività di supporto e di raccordo con l'Ufficio Operativo del Comitato, nonché l'attività di segreteria
- ciascun Organismo Provinciale si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Direttore SPreSAL che ne coordina l'attività e che dovrà, tra l'altro, evitare - mediante appositi accordi - sovrapposizioni di date con le riunioni degli altri Organismi Provinciali facenti capo alla stessa vecchia provincia, in quanto vari componenti (quali Vigili del Fuoco e INPS) sono articolati secondo le precedenti 4 province
- l'avviso di convocazione contenente l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione nonché l'Ordine del giorno, deve essere comunicato per iscritto a tutti i componenti almeno otto giorni lavorativi precedenti a quello stabilito per la riunione anche a mezzo fax e/o con una e-mail
- la riunione è considerata valida se presente almeno la metà + 1 dei componenti
- l'Organismo Provinciale è convocato in seduta straordinaria ad iniziativa del Direttore SPreSAL che coordina le attività ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultima fattispecie, l'avviso di convocazione deve essere comunicato a tutti i componenti almeno 48 ore prima della data stabilita per la riunione
- tutte le riunioni dell'Organismo dovranno produrre un verbale con le decisioni assunte, che dovrà essere inviato ai componenti successivamente ad ogni riunione, lasciando alcuni giorni di tempo per formulare eventuali osservazioni e quindi approvato
- Il Direttore SPreSAL, che coordina i lavori, dovrà trasmettere ciascun verbale delle riunioni all'Ufficio Operativo e al Comitato e dovrà rendicontare almeno semestralmente ai medesimi rispetto alle attività svolte
- Gli Organismi Provinciali attuano, a livello del territorio provinciale, le azioni pianificate dall'Ufficio Operativo costituito a livello regionale, che indirizza gli Organismi secondo le priorità indicate dal Comitato, in particolare gli Organismi attuano i piani operativi integrati definiti dall'Ufficio Operativo e approvati dal Comitato ed eventualmente le attività specifiche emergenti dalle esigenze territoriali, ferma restando la prioritaria attuazione di quanto definito a livello regionale
- Nessun beneficio economico a qualsiasi titolo è previsto per i componenti e/o partecipanti alle sedute degli Organismi Provinciali. Le eventuali spese di missione saranno a carico delle Amministrazioni di appartenenza, in quanto la partecipazione ai suddetti consessi è operata nelle vesti istituzionali di rappresentanti delle rispettive Amministrazioni.